



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  
**CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 5 - RESPONSABILITA' AMBIENTALE**  
**CIG N. 8229049A0D**

<i>Oggetto</i>	<b>Polizza di Responsabilità Ambientale</b>
<i>Contraente</i>	<b>GE.AM. S.p.a.</b> Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 01242340998
<i>Decorrenza</i>	30 giugno 2020 (ore 24.00) – 30 giugno 2023 (ore 24.00)

DEFINIZIONI.....	4
SCHEDA DI COPERTURA.....	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	7
art. 1   Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	7
art. 2   Durata del contratto .....	7
art. 3   Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	7
art. 4   Forma delle comunicazioni del Contraente.....	7
art. 5   Aggravamento del rischio .....	8
art. 6   Diminuzione del rischio .....	8
art. 7   Recesso a seguito di sinistro.....	8
art. 8   Modifiche dell'assicurazione .....	8
art. 9   Limiti di risarcimento.....	8
art. 10   Scoperto – Franchigia.....	8
art. 11   Datazione dell'Inquinamento .....	8
art. 12   Inserimento Stabilimento in corso di Polizza.....	8
art. 13   Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori.....	8
art. 14   Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro .....	8
art. 15   Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	9
art. 16   Oneri fiscali.....	9
art. 17   Interpretazione del contratto .....	9
art. 18   Foro competente .....	9
art. 19   Rinvio alle norme di legge .....	9
art. 20   Estensione territoriale .....	9
art. 21   Ispezioni tecniche e documentazione .....	9
art. 22   Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale 10	
art. 23   Broker incaricato .....	10
art. 24   Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari .....	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE .....	11
SEZIONE PRIMA - RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO.....	11
DEFINIZIONE :.....	11
Art. 1   Oggetto dell'Assicurazione: .....	11
art. 2   Inizio e termine delle garanzie.....	11
SEZIONE SECONDA – ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE .....	12
DEFINIZIONE:.....	12
Art. 1   Oggetto dell'Assicurazione: .....	12
art. 3   Condizione di Assicurazione .....	12
art. 4   Pluralità di autori del danno .....	12
ESCLUSIONI .....	13
A) - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI .....	13
B) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1 .....	14
Delimitazioni .....	14
Esclusioni .....	14
C) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2 .....	14
GARANZIE ADDIZIONALI (OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA).....	15
GARANZIA A - AMIANTO .....	15
GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO .....	15
GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI .....	15

<b>GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE .....</b>	<b>16</b>
<b>GARANZIA E – SOCIOPOLITICI .....</b>	<b>16</b>
<b>GARANZIA F- SOSTANZE RADIOATTIVE .....</b>	<b>17</b>
<b>GARANZIA G- TRASPORTO SU STRADA E FERROVIA .....</b>	<b>17</b>

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Bonifica</b>	insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
<b>Broker</b>	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
<b>Condizioni originarie</b>	le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'Assicurazione
<b>Danno Ambientale</b>	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
<b>Elemento interrato</b>	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
<b>Franchigia</b>	parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
<b>Inquinamento</b>	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
<b>Interventi di Bonifica</b>	ogni intervento di <b>Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica</b> , nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio
<b>Massimale</b>	la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
<b>Matrici ambientali</b>	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
<b>Messa in sicurezza d'emergenza</b>	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi
<b>Messa in sicurezza permanente</b>	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
<b>Periodo di assicurazione</b>	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'Assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Prestatori di lavoro</b>	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono

pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;

**Ripristino post Bonifica**

interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;

**Ripristino del Danno Ambientale**

insieme dei seguenti interventi di riparazione del **Danno Ambientale**:

• **Ripristino Primario**

qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;

• **Ripristino Complementare**

qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali

• **Ripristino Compensativo**

qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;

**Risorse Naturali**

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo

**Scoperto**

**Servizi naturali**

parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato  
le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività

**Società**

l'impresa assicuratrice

**Spese**

le Spese effettivamente sostenute

**Stabilimento**

il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

## SCHEDA DI COPERTURA

<b>Contraente / Assicurato</b>	GE. AM. SpA			
<b>Domicilio</b>	Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)			
<b>Codice Fiscale/Partita Iva</b>	01242340998			
<b>Attività Esercitata</b>	Impianto di compattazione rifiuti e stoccaggio provvisorio rifiuti			
<b>Ubicazione Stabilimenti</b>	Ponte Etiopia Genova			
<b>Data di Retroattività</b>	30/05/2007			
<b>Massimale unico per anno e per tutte le garanzie</b>	€. 3.000.000,00			
<b>Garanzia Base (sezioni 1 e 2)</b>	Scoperto 10% con minimo di 20.000,00 ed il massimo di 200.000,00			
Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro				
<b>1. Sottolimito sez.2 – Danno Ambientale</b>	100% del massimale			
<b>2. Sottolimito sez.2 – Interventi di bonifica interni allo stabilimento</b>	10% del massimale			
<b>Garanzie Aggiuntive</b> (operanti se solo espressamente richiamate, indicare SI/NO)				
Garanzia A – Amianto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito Spese di Rimozione e smaltimento: 10% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia B- Beni all'interno dello Stabilimento Assicurato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 10% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia C- Operazioni di Carico effettuate con mezzi meccanici presso Terzi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 100% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia D- Committenza del Trasporto di merci pericolose	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 100% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia E – Sociopolitici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 50% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzie F – Radioattività	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 10% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia G- Trasporto su strada e ferrovia	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 100% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
<b>Rata Annuale</b>				
Premio Imponibile €.....	Imposte €.....		<b>Premio Lordo €.</b> .....	

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

#### **art. 2 Durata del contratto**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2020 fino alle ore 24 del 30/06/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

#### **art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 30/06/2020) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

#### **art. 4 Forma delle comunicazioni del Contraente**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**art. 5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.). Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

**art. 6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso

**art. 7 Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo

**art. 8 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

**art. 9 Limiti di risarcimento**

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

**art. 10 Scoperto – Franchigia**

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

**art. 11 Datazione dell'Inquinamento**

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

**art. 12 Inserimento Stabilimento in corso di Polizza**

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

**art. 13 Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

**art. 14 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**



In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (.....) o e-mail (.....) entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

**art. 15 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro**

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

1. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
2. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
3. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
4. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
5. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

**art. 16 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**art. 17 Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**art. 18 Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**art. 19 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

**art. 20 Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

**art. 21 Ispezioni tecniche e documentazione**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

**art. 22 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale**

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

**art. 23 Broker incaricato**

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

**art. 24 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### SEZIONE PRIMA - RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO

#### **DEFINIZIONE :**

**"Sinistro"**: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

#### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione:**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

#### **art. 2 Inizio e termine delle garanzie**

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

#### **art. 3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

## **SEZIONE SECONDA – ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

### **DEFINIZIONE:**

**“Sinistro”:** l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

### **Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione:**

Fermo quanto previsto al successivo art. 2, la Società rimborserà all’Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’art. 13.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

**art. 2 Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento** Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all’importo indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso. Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

### **art. 3 Condizione di Assicurazione**

L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

### **art. 4 Pluralità di autori del danno**

Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.

## ESCLUSIONI

### A) - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
  - b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
  - c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
  - d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
  - e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
  - f. causati da amianto
  - g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
  - h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 5 e 21;
  - j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
  - k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
  - l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
  - m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
  - n. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
  - o. causati da pozzi perdenti;
- 2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
- 3) Si precisa che l'assicurazione non comprende i danni o le spese causati dalla "vecchia discarica bonificata in località Birra.

## **B) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1**

### **Delimitazioni**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

### **Esclusioni**

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

## **C) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2**

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

## **GARANZIE ADDIZIONALI (OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA)**

### **GARANZIA A - AMIANTO**

#### **Danni da amianto**

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla Sez. A punto 1 lettera f nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio

#### **Spese di rimozione e smaltimento**

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

### **GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO**

A deroga dell'esclusione di cui alla Sez. B art 2. lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

### **GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI**

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga alla Sez. A punto 1, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

#### **SOSTANZE**

ESPLOSIVI  
GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO  
PRESSIONE  
MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI  
MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI  
MATERIE COMBURENTI  
MATERIE TOSSICHE  
MATERIE CORROSIVE  
SOSTANZE CHIMICHE

.....  
.....

#### **RIFIUTI**

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)  
RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI  
URBANI (RSAU)  
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

e dai seguenti veicoli:

TIPO	TARGA	PESO A PIENO CARICO Q.li

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:

**“Inquinamento”**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;

L’art. 19 intende abrogato e così sostituito:

“L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera.”

#### **GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE**

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga di quanto indicato alla Sez. A punto 1 lettera a) e lettera b), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:

Sostanza	Quantità (ton/anno)

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all’Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

#### **GARANZIA E – SOCIOPOLITICI**

A parziale deroga di quanto previsto alla Sez. A punto 1 “Esclusioni” lettera g), la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.



#### **GARANZIA F- SOSTANZE RADIOATTIVE**

A parziale deroga di quanto previsto alla Sez. A punto 1 "Esclusioni" lettera h), la garanzia opera anche per i danni o le spese causati da sostanze radioattive.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di copertura.

#### **GARANZIA G- TRASPORTO SU STRADA E FERROVIA**

L'Assicurazione viene estesa anche alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi, per inquinamento verificatosi durante il trasporto su strada e ferrovia commissionato a Terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di Terzi, prodotto da rifiuti o sostanze pericolose.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuiti all'Assicurato in qualità di Committente.

La garanzia opera per la parte di danno non risarcita dalle polizze di Responsabilità Civile stipulate dai vettori.

\*\*\*\*\*

#### **Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento**

##### **Servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro**

Premesso che è stata predisposta una convenzione con la Spett.le BELFOR Italia S.r.l., filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento e che tale convenzione prevede la possibilità da parte del Contraente/Assicurato di poter usufruire del programma offerto "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza, che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento, si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato potrà contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.

Il Contraente/Assicurato, per usufruire di tale supporto, dovrà attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, con le modalità descritte al paragrafo "Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", dopo il perfezionamento della polizza.

Una volta attivato il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", il Contraente/Assicurato avrà facoltà di richiedere l'intervento di BELFOR Italia S.r.l. chiamando il numero verde **800 820 189** attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" la Società riconoscerà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, una riduzione dello scoperto o della franchigia previsti, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, il Contraente/Assicurato potrà comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia S.r.l.

Qualora la convenzione Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" dovesse venir meno, la Società ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R..

##### **Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento**

##### **1.Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento**

Al fine di attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, il Contraente/Assicurato è tenuto a collegarsi alla pagina **pia.bclfor.it** per compilare ed inviare la scheda "Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" presente nella sezione di approfondimento P.I.A.® Inquinamento.

Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia S.r.l. il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento contenente:

- la membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto;
- l'opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio;
- il vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

## **2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento**

- Contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- Comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile tecnico BELFOR identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività, ed emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale;
- Contestualmente il Responsabile Tecnico BELFOR si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

## **3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento in caso di emergenza inquinamento**

In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia S.r.L. per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, contattando il Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia S.r.L. provvederà, in via prioritaria rispetto ai Clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, verranno rimborsati all'Assicurato dalla Società.

In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato avrà tuttavia la facoltà di avvalersi, a sue spese, dei servizi di BELFOR Italia S.r.L., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia S.r.L.

## **4. Informazioni sul servizio - Servizio trasparenza**

- Ogni prestazione d'opera di BELFOR Italia S.r.L. non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti;
- La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia S.r.L. resta ad esclusivo carico della stessa;
- BELFOR Italia S.r.L. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.L. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a causa di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.